

## 4.1.1

**Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica  
educazione (CDPE)  
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali  
della sanità (CDS)<sup>1</sup>**

### **Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali**

del 18 febbraio 1993

#### *Art. 1      Scopo*

<sup>1</sup>L'accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e di un registro dei professionisti della salute.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri<sup>3</sup>, nonché l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione al quale sottostanno i prestatori di servizi.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.

---

<sup>1</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>2</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>3</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>4</sup> Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013

<sup>4</sup>Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i cantoni secondo l'articolo 16 capoverso 2 della Legge federale sulle scuole universitarie professionali.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Modifica del 16 giugno 2005

*Art. 2 Campo di applicazione*

Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai cantoni.

*Art. 3 Collaborazione con la Confederazione<sup>6</sup>*

<sup>1</sup>Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e cantoni vanno ricercate delle soluzioni d'intesa.

<sup>2</sup>La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:

- a. riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori),
- b. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell'attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
- c. riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento nelle scuole professionali,
- d. definizione dei principi che regolano l'offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, e
- e. consultazione e partecipazione dei cantoni nelle questioni internazionali.

<sup>3</sup>La conclusione d'accordi come previsto dall'articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell'Assemblea plenaria della CDPE. Nel campo delle professioni della salute, la CDS deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.

*Art. 4 Autorità di riconoscimento*

---

<sup>6</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>1</sup>L'autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione.<sup>7</sup>

<sup>2</sup>Ogni cantone che ha aderito all'accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo.

#### *Art. 5 Applicazione dell'accordo*

<sup>1</sup>La CDPE è incaricata dell'applicazione dell'accordo.

<sup>2</sup>A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari.<sup>8</sup>

<sup>3</sup>La CDS applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.<sup>9</sup>

#### *Art. 6 Regolamenti di riconoscimento*

<sup>1</sup>I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:

- a. le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
- b. la procedura per il riconoscimento,
- c. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri, e
- d. la procedura relativa all'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali e alla verifica di queste qualifiche.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>8</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>9</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>10</sup> Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013

<sup>2</sup>L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l'incarico è affidato a terzi secondo l'articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.

<sup>3</sup>Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei

membri aventi diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.

*Art. 7 Condizioni di riconoscimento*

<sup>1</sup>Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.

<sup>2</sup>Il regolamento deve disciplinare:

- a. le qualifiche che il diploma attesta, e
- b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.

<sup>3</sup>Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:

- a. la durata della formazione,
- b. le condizioni per essere ammessi alla formazione,
- c. i contenuti dell'insegnamento, e
- d. le qualifiche richieste al corpo insegnante.

*Art. 8 Effetti del riconoscimento*

<sup>1</sup>Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.

<sup>2</sup>I cantoni che hanno aderito all'accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d'accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.

<sup>3</sup>I cantoni che hanno aderito all'accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d'ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d'assunzione nelle singole scuole e di esigere un'adeguata partecipazione finanziaria.

<sup>4</sup>I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.

#### *Art. 9 Documentazione, pubblicazione*

<sup>1</sup>La CDPE allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.

<sup>2</sup>I cantoni che hanno accettato l'accordo s'impegnano a pubblicare i regolamenti di riconoscimento sul foglio ufficiale.

#### *Art. 10 Protezione giuridica<sup>11</sup>*

<sup>1</sup>Ogni contestazione da parte di un cantone nei confronti dei regolamenti e delle decisioni prese dalle autorità di riconoscimento così come ogni disputa tra cantoni può essere oggetto di un'azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale<sup>12</sup>.

<sup>2</sup>Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, nonché contro decisioni concernenti le tasse previste nell'articolo 12<sup>ter</sup> capoverso 8, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della Legge sul Tribunale

---

<sup>11</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>12</sup> Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110

amministrativo federale<sup>13</sup> si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso da parte dell'autorità di riconoscimento o della persona coinvolta presso il Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82ss. della Legge sul Tribunale federale<sup>14, 15</sup>

<sup>3</sup>Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composizione e l'organizzazione della commissione di ricorso.

#### *Art. 11 Disposizioni penali*

Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.

#### *Art. 12 Spese e tasse<sup>16</sup>*

<sup>1</sup>Le spese derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4.

<sup>2</sup>Per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale o la dichiarazione delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi, nonché per la registrazione dei dati necessari ai sensi dell'articolo 12<sup>ter</sup>, capoverso 5, e per la comunicazione di informazioni dal registro dei professionisti della salute ai sensi

---

<sup>13</sup> Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF); RS 173.32

<sup>14</sup> Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110

<sup>15</sup> Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013

<sup>16</sup> Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013



dell'articolo 12<sup>ter</sup>, capoverso 8, possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 1000.- franchi.

<sup>3</sup>Per decisioni o decisioni su ricorsi concernenti

- a. il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale,
- b. il riconoscimento di un diploma scolastico e professionale estero,
- c. l'obbligo dei prestatori di servizi di dichiarare le loro qualifiche professionali, e
- d. la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi,

possono essere percepite delle tasse da un minimo di 100.- a un massimo di 3000.- franchi.

<sup>4</sup>Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione calcolate in base al tempo e al lavoro necessario per il disbrigo, nonché secondo l'interesse pubblico per l'attività concernente.

*Art. 12<sup>bis</sup> Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento<sup>17</sup>*

<sup>1</sup>La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

<sup>2</sup>La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la

---

<sup>17</sup> Modifica del 16 giugno 2005

data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguarda una persona precisa.

<sup>3</sup>Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.

<sup>4</sup>La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

<sup>5</sup>Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.

<sup>6</sup>Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del cantone Berna.

#### *Art. 12<sup>ter</sup> Registro dei professionisti della salute<sup>18</sup>*

<sup>1</sup>La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri non universitari, nelle professioni della salute elencate nell'allegato al presente accordo, nonché dei titolari e delle titolari di diplomi esteri riconosciuti come equivalenti. Il registro rileva inoltre le persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali secondo la LDPS<sup>19</sup> e che sono titolari di un diploma in una delle professioni indicate nell'allegato.

<sup>2</sup>La CDS può delegare la tenuta del registro a terzi.

---

<sup>18</sup> Modifica del 24 ottobre / 21 novembre 2013

<sup>19</sup> Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)

<sup>3</sup>Il Comitato della CDS tiene aggiornato l'allegato.

<sup>4</sup>Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici. Inoltre, serve a semplificare le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione.

<sup>5</sup>Il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel capoverso 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione indicati nel capoverso 7, seconda frase. Per identificare precisamente le persone iscritte al registro e per aggiornare i loro dati personali, nel registro si utilizza pure sistematicamente il numero d'assicurato AVS ai sensi dell'articolo 50e, capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti<sup>20</sup>. Il Comitato della CDS emana disposizioni dettagliate.

<sup>6</sup>I servizi competenti per il rilascio di diplomi svizzeri e per il riconoscimento di diplomi esteri comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio e ogni riconoscimento di un diploma. Le autorità cantonali competenti comunicano senza indugio al servizio che tiene il registro ogni rilascio, rifiuto, ritiro e modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione, in particolare ogni restrizione all'esercizio della professione e qualsiasi altra misura disciplinare, nonché l'identità delle persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali ai sensi della LDPS e sono abilitate all'esercizio della loro professione. Le persone indicate al capoverso 1 indicano al servizio che tiene il registro tutti i dati necessari ai sensi del capoverso 5 in loro possesso, a meno che il compito di fornire questi dati non spetti ad altri servizi.

<sup>7</sup>È possibile consultare in rete i dati contenuti nel registro. Tuttavia, i motivi del ritiro o del rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio, nonché i dati relativi a restrizioni abolite e a altre misure disciplinari, possono essere consultate soltanto dalle

---

<sup>20</sup> RS 831.10

autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, nonché dalle autorità di vigilanza. Il numero d'assicurato AVS è a disposizione unicamente del servizio che tiene il registro e delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tutti gli altri dati possono essere consultati liberamente.

<sup>8</sup>In conformità all'articolo 12 sono tenuti a pagare una tassa le persone indicate nel capoverso 1 per la registrazione dei dati necessari ai sensi del capoverso 5, e le persone private e i servizi extracantonali per il rilascio d'informazioni.

<sup>9</sup>Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando un'autorità annuncia il decesso della persona interessata. I dati possono in seguito essere utilizzati a scopo statistico in forma anonimizzata. Le iscrizioni di avvertimenti, ammonimenti e multe sono cancellate dal registro cinque anni dopo la loro notifica, l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Il divieto temporaneo di esercizio della professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

<sup>10</sup>I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.

<sup>11</sup>Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna.

### *Art. 13 Adesione/Denuncia*

<sup>1</sup>Le dichiarazioni d'adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della CDPE che le comunicherà al Consiglio federale.

<sup>2</sup>L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.

*Art. 14 Entrata in vigore*

Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l'entrata in vigore dell'accordo quando almeno 17 cantoni hanno presentato l'atto d'adesione e dopo che l'accordo sia stato approvato dalla Confederazione.

Berna, 18 febbraio 1993

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:  
Peter Schmid

Il segretario generale:  
Moritz Arnet

Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione con l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori<sup>21</sup> cantonali della sanità e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali<sup>22</sup>.

La Confederazione (DFI) ha approvato l'accordo il 24 novembre 1994.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

All'accordo aderiscono tutti i cantoni (stato agosto 1997).

---

<sup>21</sup> Modifica del 16 giugno 2005

<sup>22</sup> Modifica del 16 giugno 2005

### **Modifiche del 16 giugno 2005**

Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità con l'accordo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.

Il Comitato della CDPE decide l'entrata in vigore delle modifiche dell'accordo quando tutti i cantoni firmatari dell'accordo del 1993, le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata.

Berna, 16 giugno 2005

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:  
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:  
Hans Ambühl

Le modifiche del 16 giugno 2005 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

### **Modifiche del 24 ottobre / 21 novembre 2013**

Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (24 ottobre 2013) e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (21 novembre 2013).

Il Comitato della CDPE mette in vigore le modifiche dell'accordo, quando tutti i cantoni firmatari le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata.

Braunwald, 24 ottobre 2013

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:  
Isabelle Chassot

Il segretario generale:  
Hans Ambühl

Le modifiche del 24 ottobre / 21 novembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

## **Allegato<sup>23</sup>**

*Allegato ai sensi dell'articolo 12<sup>ter</sup> capoverso 1*

Osteopata con diploma intercantonale CDS  
Logopedista dipl. CDPE  
Bachelor of Science SUP in alimentazione e dietica  
Bachelor/Master of Science SUP in ergoterapia  
Bachelor of Science SUP in ostetrica  
Bachelor/Master of Science SUP in fisioterapia  
Bachelor/Master of Science SUP in Cure infermieristiche/  
Master of Science in Nursing<sup>19</sup>  
Bachelor of Science SUP in optometria  
Optica e ottico diplomato  
Naturopata con diploma federale  
Specialista d'attivazione SSS  
Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS  
Igienista dentale SSS  
Droghiere SSS  
Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/Bachelor of Science  
HES-SO en technique en radiologie médicale<sup>20</sup>  
Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS  
Ortottista SSS  
Infermiera e infermiere SSS  
Podologa e podologo SSS  
Soccorritrice e soccorritore SSS

---

<sup>23</sup> Decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del 22 ottobre 2015; entrata in vigore il 1° novembre 2015.

<sup>19</sup> Istituto delle scienze infermieristiche della Facoltà di medicina dell'Università di Basilea.

<sup>20</sup> Ciclo di studio offerto unicamente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e autorizzato a termine fino all'inizio del semestre invernale 2014/15.



Ottica e ottico AFC con autorizzazione professionale cantonale  
Podologa e podologo AFC con autorizzazione professionale  
cantonale  
Massaggiatrice medica e massaggiatore medico con attestato  
professionale federale